

**Compatibilità tra l'incarico di vice procuratore onorario e l'attività di “consulente giuridico esterno” per conto di un comune sito nel medesimo circondario in cui sono svolte le funzioni onorarie.**

*(Risposta a quesito dell'11 settembre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 11 settembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- letta la nota in data in data 30 maggio 2008 con la quale l'avv. ..., vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ..., chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l'incarico di vice procuratore onorario e l'attività di “consulente giuridico esterno” per conto di un comune sito nel medesimo circondario in cui svolge le funzioni onorarie;
- visto l'art. 71, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n.12, secondo il quale i vice procuratori onorari sono nominati con le stesse modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale e che ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 ter, quater, quinquies e sexies dello stesso R.D. 30 gennaio 1941 n.12, con la conseguenza dell'estensione della disciplina in tema di incompatibilità previste per i giudici onorari anche ai vice procuratori onorari;
- rilevato che la disciplina delle incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice o vice procuratore onorario dettata dall'art. 42 quater del R.D. 30 gennaio 1941, nel testo introdotto dall'art. 8 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recepito dall'art. 5 della circolare P-10370/03 e successive modificazioni, prevede espressamente i casi di incompatibilità, tra i quali al comma 4 e al comma 5 si prevede:

“1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

O M I S S I S

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercitale funzioni giudiziarie.”;

- considerato che la ricostruzione della disciplina dettata in tema d'incompatibilità a ricoprire l'incarico di vice procuratore onorario, nei termini suindicati, evidenzia che la ratio è quella di preservare l'imparzialità e l'indipendenza della funzione giudiziaria;

- ritenuto che il caso di specie in astratto non rientra tra le incompatibilità sopra indicate trattandosi d'incarico estraneo ad attività processuale e non legato all'esercizio della stessa;

d e l i b e r a

di rispondere che, nel caso di specie, non sussiste incompatibilità tra l'incarico di vice procuratore onorario e la mera attività di “consulente giuridico esterno” per conto di un comune sito nel medesimo circondario in cui svolge le funzioni onorarie."